Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 275

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 30 novembre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 luglio 1949, n. **839.**

Modificazioni al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 13 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

Art. 13. (*Espatrio e imbarco dopo l'apertura della leva*). — « Quando le esigenze della Marina lo consentano, il Ministro per la difesa può autorizzare l'espatrio o l'imbarco su navi di bandiera estera degli iscritti dopo l'apertura della leva della loro classe e degli arruolati che non abbiano iniziato o completato la ferma di leva.

« Il Ministro suddetto può delegare le Capitanerie di porto per il rilascio dei permessi d'espatrio e d'imbarco agli iscritti e agli arruolati in congedo illimitato provvisorio.

« La concessione del passaporto importa di per se stessa l'arruolamento, all'atto del suo espatrio, dell'iscritto che non sia stato ancora sottoposto all'esame personale davanti al Consiglio di leva.

« Le autorità incaricate del rilascio del passaporto debbono fare al titolare di esso gli stessi avvertimenti di cui al terzo comma dell'art. 10.

« Le autorità di frontiera sono tenute ad effettuare alle competenti Capitanerie di porto le notifiche previste dal quarto comma dell'art. 10 ».

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 33 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti di leva espatriati prima dell'apertura della leva della loro classe ai sensi dell'art. 10 e quelli espatriati dopo l'apertura della leva medesima ai sensi dell'art. 13 e non ancora sottoposti all'esame personale di cui all'art. 26 sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita in base alla notificazione fatta alle Capitanerie ai termini degli articoli 10 e 13 ».

Art. 3.

L'art. 66 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

Art. 66. (*Dispense dalla ferma di leva agli arruolati*). — « Il Ministro per la difesa ha, in tempo di pace, la facoltà di dispensare dal compiere la ferma di leva tutti o parte degli arruolati nelle condizioni fisiche di limitata idoneità al servizio militare di cui al precedente art. 38, gli arruolati in licenza di convalescenza di durata complessiva superiore a novanta giorni, nonchè gli arruolati dispensati temporaneamente dalla chiamata alle armi, o rinviati a chiamata in epoca da determinarsi, in dipendenza delle limitate necessità di personale da tenere alle armi ».

Art. 4.

L'art. 68 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, è sostituito dal seguente:

Art. 68. (*Dispense provvisorie e definitive dal servizio alle armi degli arruolati residenti all'estero*). — « I connazionali residenti all'estero, ed arruolati a termini del primo comma dell'art. 33, nonchè quelli espatriati a norma dell'art. 10 ed arruolati dal Consiglio di leva senza visita sono, in tempo di pace e finchè duri la loro permanenza all'estero, dispensati dal presentarsi alle armi per il servizio di leva.

« Quando le esigenze della Marina lo consentano, il Ministro per la difesa può dispensare, in tempo di pace e finchè duri la loro permanenza all'estero, dal compimento della ferma di leva i giovani espatriati dopo l'apertura della leva della loro classe od arruolati dal Consiglio di leva senza visita nonchè gli espatriati dopo l'arruolamento.

« Sempre che le esigenze della Marina lo consentano, gli arruolati di cui sopra possono, dopo il congedamento della loro classe di nascita, essere definitivamente dispensati dal compiere la ferma di leva anche se rimpatrino, salvo l'obbligo per essi di rispondere, quando si trovino in Patria, ai richiami ed alle chiamate di controllo della loro classe.

« Fermo restando l'obbligo predetto, gli arruolati suindicati sono in ogni caso, dopo il compimento del 32° anno di età, definitivamente dispensati dal compiere la ferma di leva, anche se rimpatrino.

« Gli arruolati di cui ai commi precedenti sono, invece, obbligati a presentarsi alle armi con la prima classe chiamata in servizio di leva, quando il loro rimpatrio sia avvenuto prima del congedamento della loro classe di nascita, salvo che, essendo nati all'estero ed investiti per nascita della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato, nelle Forze armate regolari del Paese di nascita, un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — SFORZA — GRASSI — PELLA — GONELLA — SARAGAT

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

LEGGE 20 ottobre 1949, n. 840.
Modificazioni alle norme sulla composizione del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, quale risulta modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392 e dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725, è sostituito dal seguente:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le finanze ed è composto dai seguenti membri:

a) il Sottosegretario di Stato per le finanze;

b) un consigliere di Stato;

c) il ragioniere generale dello Stato od un suo delegato;

d) un avvocato dello Stato di grado non inferiore al 4°;

e) il direttore generale dei Monopoli di Stato;

f) il vice-direttore generale dei Monopoli di Stato;

g) quattro membri scelti fra i funzionari dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di grado non inferiore al 6°, o tra persone di comprovata competenza, anche estranee all'Amministrazione finanziaria;

h) tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato designati dal Ministero delle finanze su proposta delle associazioni sindacali del personale stesso, fatta in numero triplo a quello dei consiglieri da nominare.

« In caso di assenza del Ministro per le finanze, la presidenza del Consiglio di amministrazione è assunta dal Sottosegretario di Stato.

« Il segretario del Consiglio di amministrazione è scelto tra i funzionari dei servizi dei Monopoli di Stato.

« Con decreto del Ministro per le finanze, di intesa con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti gli assegni e le indennità, da corrispondere ai componenti del Consiglio di amministrazione, al direttore generale ed al vice-direttore generale ».

Art. 2.

L'art. 4, comma secondo, del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725, è sostituito dal seguente:

« Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno sette membri, oltre quella del presidente, e per la validità delle deliberazioni la maggioranza assoluta degli intervenuti ».

Art. 3.

L'art. 9 del regio decreto 28 dicembre 1927, n. 2452, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di assenza o impedimento del direttore generale le attribuzioni di cui ai precedenti articoli 7 ed 8 sono esercitate da un funzionario di grado 5° dell'Amministrazione autonoma dei monopoli con la qualifica di vice-direttore generale, da nominarsi dal Ministro per le finanze.

« Su conforme parere del Consiglio di amministrazione, potrà il direttore generale deferire alcune delle sue facoltà a funzionari dipendenti ».

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 20 ottobre 1949, n. 841.
Assegnazione di L. 100.000.000 sul bilancio del Ministero della difesa per lo smantellamento delle opere difensive lungo i confini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nel bilancio del Ministero della difesa (servizi dell'Esercito) è stanziata, per l'anno finanziario 1948-49, la somma di L. 100.000.000, necessari per la demolizione delle opere militari di difesa lungo i confini occidentali e orientali, in applicazione dell'art. 47 del Trattato di pace.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (primo provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 26 ottobre 1949, n. 842.

Autorizzazione alla spesa di L. 45.000.000 per l'esecuzione di lavori urgenti di risanamento e di restauro ai Monumenti-Ossari di Oslavia e del Montello.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esecuzione di urgenti lavori di risanamento e di restauro dei Monumenti-Ossari di Oslavia e del Montello è autorizzata la spesa di L. 45.000.000.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 2.

La spesa di cui all'articolo precedente verrà fronteggiata con la riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 253 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il medesimo esercizio 1948-49.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 4 novembre 1949, n. 843.

Autorizzazione della spesa di L. 827.000.000 per la sistemazione dell'aeroporto civile di Capodichino e per il completamento delle attrezzature mobili dell'aeroporto civile di Ciampino.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 827.000.000 per la sistemazione dell'aeroporto civile di Capodichino (Napoli) e per il completamento delle attrezzature mobili dell'aeroporto di Ciampino (Roma).

La suddetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente art. 1 sarà fatto fronte mediante prelievo dal fondo speciale previsto dall'art. 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 4 novembre 1949, n. 844.

Estensione delle disposizioni del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, ai professori assunti in ruolo universitario, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, si applicano anche nei confronti dei professori che siano stati assunti in ruolo universitario o che saranno assunti nel ruolo stesso per effetto dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 10 novembre 1949, n. 845.

Abrogazione della disposizione dell'art. 19 dello statuto dell'Istituto di studi romani, approvato con regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2397.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disposizione dell'art. 19 dello statuto dell'Istituto di studi romani, approvato con regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2397, che conferisce la nomina a vita al

presidente e ai membri della Giunta direttiva in carica all'atto dell'approvazione dello statuto medesimo, è abrogata.

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge è conferita al Ministro per la pubblica istruzione la facoltà di designare le persone per la nomina sia a presidente, sia a membro della Giunta direttiva.

Art. 3.

Non oltre sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta direttiva delibererà la riforma dello statuto approvato con regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2397.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1949.
Costituzione della sezione per le aziende artigiane del Comitato speciale per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 54, concernente il riordinamento del Comitato speciale per gli assegni familiari;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586, contenente disposizioni concernenti gli assegni familiari ai dipendenti da aziende artigiane;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Articolo unico.

La sezione per le aziende artigiane del Comitato speciale per gli assegni familiari, costituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è composta come segue:

a) in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio: dott. Osvaldo Sertoli;

b) in rappresentanza dei datori di lavoro: dottor Giorgio Coppa, sig. Renato Crippa, avv. Ildebrando Silvestri Faà;

c) in rappresentanza dei lavoratori: rag. Gaetano Fanelli, dott. Lamberto Giannitelli, sig. Anselmo Preziosi.

Roma, addì 26 ottobre 1949

Il Ministro: FANFANI

(4723)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1949.
Valore da attribuire al cotone contenuto nei manufatti esportati nel 2° semestre dell'anno 1949.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273;
Ritenuto che il valore medio del cotone greggio importato dall'estero nel primo semestre dell'anno 1949 è risultato di L. 480 per ogni chilogrammo di cotone in massa o in bioccoli e di L. 250 per ogni chilogrammo di cotone rigenerato;

Decreta:

Ai fini della restituzione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273, il valore da attribuire al quantitativo di cotone contenuto nei manufatti esportati dal 1° luglio al 31 dicembre 1949 ed indicato in peso nelle bollette di esportazione, è stabilito come appresso:

cotone sodo (in massa o in bioccoli) L. 480 per kg.;
cotone rigenerato L. 250 per kg.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 settembre 1949

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1949
Registro Finanze n. 18, foglio n. 126

(4753)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1949.
Sostituzione del vice presidente della Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 25 gennaio 1947, col quale l'avv. Roberto Cavasola fu nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Roma;
Considerato che l'anzidetto avv. Roberto Cavasola è deceduto;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'ing. Carlo Grazioli fu Giovanni è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma, con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1949

Il Ministro: PELLA

(4743)

DECRETI VICE COMMISSARIALI CONCERNENTI RIPRISTINO DI COGNOMI NELLA FORMA TEDESCA

Articolo 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 217, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926

Numero redazionale	Data del decreto	Numero del decreto	Vice commissario del Governo Regione Trentino Alto Adige	Cognome, nome e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Cognome ripristinato	Familiari a cui è esteso il cognome
4513	6- 7-1949	9-V-4964 Gab.	Bolzano	Marini Maria di Giovanni	9- 3-1903 Fiè	Mair	—
4514	6- 7-1949	9-V-4968 Gab.	Id.	Piccinini Francesco di Cristiano	31- 7-1915 Bolzano	Pitscheider	Benedetti Pierina, moglie; Elsa e Maria Gabriella, figlie
4515	13- 7-1949	9-V-5223 Gab.	Id.	Mezzomonte Antonia di Antonio	25- 8-1912 Meltina	Mittelberger	Augusto e Bruno, figli
4516	19- 7-1949	9-V-5037 Gab.	Id.	Orlandi Giuseppe di Giuseppe	30-10-1914 Tires	Obkircher	Marini Maria, moglie
4517	19- 7-1949	9-V-4961 Gab.	Id.	Flutti Sofia di Giovanni	23-10-1914 - San Leonardo in Passiria	Pflug	Sigisfredo, Federica e Rosamaria, figli
4518	30- 7-1949	9-V-5804 Gab.	Id.	Bianchi Caterina di Giovanni	30- 5-1910 - Tesimo	Weiss	Ida ed Ermanno, figli
4519	30- 7-1949	9-V-5807 Gab.	Id.	Melani Luigi fu Giuseppe	26-11-1886 - Marebbe	Mellauner	Devall Maria, moglie; Regina, Teresa ed Anna, figlie
4520	3- 9-1949	9-V-6390 Gab.	Id.	Lughini Ottone fu Giovanni	17-11-1926 Caldaro	Luggin	Patuzzi Irene, moglie; Werner, figlio
4521	7- 9-1949	9-V-7416 Gab.	Id.	Bartoli Teresa fu Nicolò	1-11-1905 Ultimo	Parth	Luigia, figlia
4522	8- 9-1949	9-V-6446 Gab.	Id.	Alnei Francesco fu Giovanni	21-11-1875 Marebbe	Erlacher	Giuseppe, Veneranda, Angela, Angelo ed Enrico, figli; Obojes Maria, moglie di Giuseppe, e Ida, Maria, Edoardo, Enrico e Carlo Matteo figli di questi; Litwina e Irmengarda, figli naturali di Veneranda maritata con Canazei Luigi; Taibon Agnese, moglie di Angelo, e Angela figlia di questi
4523	17- 9-1949	9-V-8053 Gab.	Id.	Costalunga Francesco fu Antonio	21- 8-1872 San Martino	Costlunger	Campei Maria, moglie; Pietro, Paolo, Francesco, Angelo, Luigi, Maria e Ferdinando figli; Demetz Caterina, moglie di Pietro, e Ildegarda e Alberto figli di questi; Tesi Anna, moglie di Paolo e Francesco e Albina figli di questi; Dapunt Maria Anna, moglie di Francesco, e Emilio, Giovanni e Maria figli di questi; Ghira Federica, moglie di Angelo e Giuseppe, Maria, Rosa e Ferdinando figli di questi; Huber Maria, moglie di Luigi
4524	17- 9-1949	9-V-8058 Gab.	Id.	Dalla Fossa Giovanni fu Luigi	25-10-1909 Vanga Renon	Gruber	Abarth Rosa, moglie; Giovanni Giuseppe e Maria Luigia, figli
4525	19- 9-1949	9-V-8059 Gab.	Id.	Dello Stagno Giuseppe di Giuseppe	17-10-1900 Ultimo	Schwienbacher	Breitenberger Filomena, moglie; Guglielmina, Giuseppe, Ermanno, Francesco, Giorgio e Martino, figli
4526	19- 9-1949	9-V-8123 Gab.	Id.	Piva Michele fu Giovanni	11-11-1911 Cornedo	Pfeifer	Hofer Rosa, moglie; Giuseppe e Ottone, figli
4527	19- 9-1949	9-V-8065 Gab.	Id.	Girardi Federico fu Giuseppe	17- 7-1906 Dobbiaco	Goier	Kopp Anna, moglie; Luigia e Renata, figlie
4528	19- 9-1949	9-V-8020 Gab.	Id.	Abrami Giovanni fu Giovanni	29- 3-1902 Appiano	Gaiser	Bernard Maria, moglie; Alfonso, Giovanni, Erminia e Ignazio, figli
4529	19- 9-1949	9-V-8057 Gab.	Id.	Dal Monte Giuseppe fu Giuseppe	17- 4-1897 Fiè	Marinsaler	Marianna, Giuseppe, Rosa, Lorenzo, Federico, Sergio, Umberto, Norberto ed Anna, figli
4530	20- 9-1949	9-V-8243 Gab.	Id.	Covolini Amedeo fu Francesco	16- 1-1892 San Lorenzo	Niederkofler	Mittermair Geltrude, moglie; Tobia, Carlo, Ida, Giovanni, Luigia, Sigisfredo, Ilda Agnese e Gualtiero, figli

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 201 del 25 novembre 1949 riguardante i prezzi delle merci del programma U.N.R.R.A.

Il Comitato interministeriale dei prezzi con provvedimento n. 201 del 25 novembre 1949, ha fissato come appresso i prezzi di cessione per le merci U.N.R.R.A. sottoelencate:

534. *Rame raffinato a fuoco.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 76 del 21 aprile 1948, viene disposta la vendita della merce mediante gara pubblica al prezzo base di L. 285 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate nella misura precedentemente stabilita.

535. *Billette di acciaio duro e billette di acciaio speciale.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 193 del 30 settembre 1949, viene disposta la vendita della merce mediante gara al prezzo base di L. 28 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate nella misura precedentemente stabilita.

536. *Billette al cromo.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 193 del 30 settembre 1949, viene disposta la vendita della merce mediante gara al prezzo base di L. 23,50 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate nella misura precedentemente stabilita.

537. *Mastice per chiusura scatole.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 147 del 22 gennaio 1949, viene disposta la libera vendita della merce a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero, al prezzo di L. 275 al kg. con decorrenza dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate nella misura precedentemente stabilita.

538. *Cromo metallo.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 136 del 4 dicembre 1948, viene disposta la libera vendita della merce a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero, al prezzo di L. 1000 al kg. con decorrenza dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate nella misura precedentemente stabilita.

539. *Biossido di manganese.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 164 del 5 aprile 1949, viene disposta la libera vendita della merce, a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero, al prezzo di L. 38 al kg. con decorrenza dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate nella misura precedentemente stabilita.

540. *Olio di lardo.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 172 del 25 maggio 1949, viene disposta la vendita della merce mediante gara al prezzo base di L. 200 al kg. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate nella misura precedentemente stabilita.

541. *Legname ex fusti colofonia.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 167 del 3 maggio 1949, viene disposta la cessione gratuita della merce alla Croce Rossa Italiana Sezione di Napoli.

542. *Filetti di cocco.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 136 del 14 dicembre 1948, viene disposta la libera vendita della merce, a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero, al prezzo di L. 160 al kg. con decorrenza dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*. Le spese di gestione soggette a rendiconto sono confermate nella misura precedentemente stabilita.

543. *Merci varie.* — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 191 del 17 settembre 1949, viene disposta la vendita al meglio delle merci sottoelencate in base alle offerte che saranno presentate dagli interessati; le offerte saranno esaminate per la loro congruità alla fine di ogni quindicina:

spilli; materiale elettrico; parti di motore; accumulatore; indumenti vari usati; fusti vuoti; doghe alla rinfusa; polvere di salvia; vaniglia; cannella.

544. *Colofonia* (spazzatura). — A modifica delle disposizioni contenute nella circolare n. 191 del 17 settembre 1949, viene disposta la libera vendita della merce, a cura dell'Istituto nazionale per il commercio estero, al prezzo di L. 13 al kg. con decorrenza dal decimo giorno dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*.

La cifra del compenso per la distribuzione, compresa nelle spese di gestione preventivate come sopra, non va interpretata come definitiva approvazione, essendo essa soggetta allo stesso controllo ed alla stessa possibilità di revisione di ogni altra voce inclusa nel costo di distribuzione.

(4755)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 11 novembre 1949, il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Rodolfo Conti, Vice console onorario di Spagna a Livorno, con giurisdizione sulle provincie di Livorno, La Spezia, Pisa, Massa Carrara ad eccezione dell'Arcipelago Toscano.

(4685)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della qualifica di stazione di soggiorno e turismo del centro urbano del capoluogo di Reggio Calabria.

Con decreto Ministeriale in data 18 novembre 1949, numero 18768-4, viene riconosciuto, ai sensi delle leggi 1° luglio 1926, n. 1380 e 29 gennaio 1934, n. 321, per un quinquennio, salvo conferma, la qualifica di stazione di soggiorno e turismo al centro urbano del capoluogo di Reggio Calabria.

(4739)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio.

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1949, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Masciola Giovanni, residente nel comune di Mirabella Eclano, distretto notarile di Benevento, il 6 dicembre 1949;

Pini Ettore, residente nel comune di Galatea, distretto notarile di Forlì, il 9 dicembre 1949;

Baudino Antonio, residente nel comune di Torino, il 16 dicembre 1949;

Tatulli Domenico, residente nel comune di Camerino, distretto notarile di Macerata, il 22 dicembre 1949;

Politi-Aloisio Giuseppe, residente nel comune di Soverato, distretto notarile di Catanzaro, il 24 dicembre 1949.

(4756)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 13779 in data 22 ottobre 1948, l'ing. Angelo Martinengo è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona in sostituzione dell'ing. Marcello Campora.

(4740)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Vado Ligure (Savona)

Con decreto Ministeriale 21 novembre 1949, n. 762/710, previa decisione sulle opposizioni presentate e con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, è stato approvato il piano di ricostruzione dell'abitato di Vado Ligure (Savona), vistato in due planimetrie in iscala 1:2000 con le relative norme edilizie.

Per l'attuazione di detto piano è stato assegnato il termine di quattro anni a decorrere dalla data del decreto medesimo.

(4728)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 245

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 novembre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,25	144,75
» Firenze	624 —	144,50
» Genova	623,75	145 —
» Milano	624,25	145 —
» Napoli	623,75	143,50
» Roma	624 —	145,50
» Torino	624,375	144,75
» Trieste	624,125	144,875
» Venezia	624 —	144 —

Media dei titoli del 30 novembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,90
Id. 3,50 % 1902	76,30
Id. 3 % lordo	49 —
Id. 5 % 1935	100 —
Redimibile 3,50 % 1934	76,15
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,45
Id. 5 % 1936	96 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,725
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,875
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,725
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,775
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,50
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,75
Id. 5 % convertiti 1951	100,225

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 30 novembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,12
1 franco svizzero	» 145,20

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a quattordici posti di volontario assistente aggiunto (gruppo C) degli Archivi notarili

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 25 aprile 1932, n. 477, 27 ottobre 1937, n. 1876 e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Visto l'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27, contenente norme integrative di quelle stabilite a favore del personale statale ex combattente con il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227 (art. 2), concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, contenente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto lugotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, recante provvedimenti per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 (art. 5), recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la nota 46882/12106.2.6.5/1.3.1 in data 31 agosto 1949 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza il Ministero di grazia e giustizia a bandire un concorso per titoli a ventuno posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) nel ruolo del personale dell'Amministrazione degli archivi notarili, salva l'osservanza delle disposizioni contemplate dall'art. 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Considerato che a norma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 41, nel calcolo dei ventuno posti disponibili nel grado iniziale è stato tenuto conto delle vacanze che si verificheranno nei gradi superiori entro il semestre successivo alla data del presente bando, in dipendenza dei collocamenti a riposo di ufficio, e che la percentuale dei posti da riservarsi agli invalidi di guerra è stata ricoperta con precedenti assunzioni;

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre successivo, in virtù del quale sette dei ventuno posti disponibili nel grado iniziale del ruolo organico del personale di gruppo *C* dipendente dall'Amministrazione degli archivi notarili, debbono accantonarsi per essere conferiti al personale inscritto nei ruoli speciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di volontario assistente aggiunto (gruppo *C*) degli Archivi notarili, con le riserve di cui alle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante

A) sia cittadino italiano;

B) abbia l'esercizio dei diritti civili;

C) abbia sempre tenuta illibata condotta civile, morale e politica;

D) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 18 e non superati gli anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti, o che, catturati dai tedeschi o dai giapponesi, siano stati favorevolmente giudicati dalle apposite Commissioni, o che, come civili, siano stati deportati dal nemico, nonchè per i cittadini che, aventi il loro domicilio in territori di confine, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno; e per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

2) di anni nove:

a) per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra. Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare abbiano riportate condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

c) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una elevazione dei sopra indicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

E) sia fornito, prima del termine utile della presentazione della domanda, del diploma di licenza di scuola media inferiore o di altro dei corrispondenti diplomi ai termini del regio decreto 6 giugno 1923, n. 1054, oppure di licenza di scuola secondaria di avviamento al lavoro.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 32, diretta al Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione del quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia, una delle quali deve, dal conservatore dell'Archivio, essere restituita al candidato, a titolo di ricevuta.

I candidati che risiedono all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere nel prescritto termine la sola domanda di ammissione corredata dalla prova del pagamento della tassa di concorso, eseguito o presso un Archivio notarile regionale o distrettuale ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1/3301 intestato al Ministero di grazia e giustizia - Gestione degli Archivi notarili, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Alla domanda, firmata dal candidato, con l'indicazione delle generalità, residenza abituale e preciso indirizzo, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto o certificato dell'atto di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in regioni che non fanno parte del territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta con decreto Presidenziale;

c) certificato del sindaco del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuta regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio;

g) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma e dal cancelliere del Tribunale, o segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuno dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *f*), *g*), *h*), *i*) del presente articolo 4, insieme allo stato di famiglia e a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

I candidati in servizio non di ruolo dovranno invece produrre il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo dell'ufficio;

h) quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 150 con le modalità stabilite dal precedente art. 3; la detta quietanza deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza del concorso stesso;

i) foglio di congedo illimitato ovvero certificato attestante la specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Il concorrente deve infine fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione deve essere redatta in carta semplice.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) del presente articolo e lo stato di famiglia, devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 28.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella

di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1949 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovano in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia rilasciato con le modalità di cui alla precedente lettera *o*) che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dall'Amministrazione degli archivi notarili.

Dovranno peraltro essere presentati i documenti di cui alle lettere *d*) ed *h*) dell'art. 4, come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini dell'ultimo comma del predetto articolo 4.

Art. 7.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame del concorso di che trattasi. Pertanto tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo.

L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 8.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli allegati documenti al competente procuratore della Repubblica. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore della Repubblica, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvedendo al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni Ufficio III), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 9.

Il concorso si svolgerà mediante esame, secondo le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

1) trattazione di un tema di composizione in lingua italiana;

2) trattazione di un tema su nozioni riguardanti l'ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili.

Nelle prove scritte si terrà conto anche della calligrafia.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) ordinamento del Notariato e degli Archivi notarili;

b) tasse sugli affari;

c) legge e regolamento sulla contabilità e l'amministrazione del patrimonio dello Stato;

d) nozioni elementari di statistica.

I concorrenti debbono altresì sottoporsi ad un saggio pratico di dattilografia.

Art. 10.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 11.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo apposito decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Per essere ammesi alla prova orale, occorre aver riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito in legge con la legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

La data della prova orale sarà fissata dalla Commissione esaminatrice che ne darà comunicazione agli interessati.

Sia alle prove scritte che alle orali i candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o, se impiegati dello Stato, il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art. 13.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 14.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti dichiarati idonei.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se a giudizio del Consiglio di amministrazione avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 13° del gruppo C.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 16.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termini dell'articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 13° secondo le vigenti disposizioni, oltre gli assegni accessori di diritto.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1949
Registro n. 23, *foglio n.* 182. — OLIVA

(4748)

Concorso a sedici posti di volontario inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione degli archivi notarili.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3138, 23 ottobre 1924, n. 1737, 25 aprile 1932, n. 477, 27 ottobre 1937, n. 1876 e 10 ottobre 1941, n. 1273, sull'ordinamento degli Archivi notarili;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente appartenente alle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra;

Visto il regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227 (art. 2), concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, concernente la estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, e successive variazioni e integrazioni;

Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente la concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nell'attuale guerra, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, contenente benefici a favore dei combattenti dell'attuale guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, recante provvedimenti per le famiglie numerose;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci e congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, recante disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche di partigiano e l'esame delle proposte di ricompensa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141 (art. 5), recante norme per lo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati;

Visto il regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, concernente l'ammissione ai concorsi pubblici, con esenzione del limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, riguardante disposizioni transitorie per l'ammissione dei reduci ai concorsi per la nomina ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi agli impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui agli articoli 10 e 11 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, riguardante norme integrative delle vigenti disposizioni sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici in favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, riguardante l'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, concernente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246, che approva il regolamento di esecuzione del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro « ad interim » per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;

Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici e alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149;

Vista la nota 46882/12106.2.6.5/1.3.1 in data 31 agosto 1949 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale si autorizza il Ministero di grazia e giustizia a bandire un concorso per titoli a venti posti di volontario inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione degli archivi notarili, salva l'osservanza delle disposizioni contemplate dall'art. 6 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262;

Considerato che a norma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 41, nel calcolo dei venti posti disponibili nel grado iniziale è stato tenuto conto delle vacanze che si verificheranno nei gradi superiori entro il semestre successivo alla data del presente bando, in dipendenza dei collocamenti a riposo di ufficio, e che la percentuale dei posti da riservarsi agli invalidi di guerra è stata ricoperta con precedenti assunzioni;

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre successivo, in virtù del quale quattro dei venti posti disponibili nel grado iniziale del ruolo organico dei subalterni dipendenti dall'Amministrazione degli archivi notarili, debbono accantonarsi per essere conferiti al personale inscritto nei ruoli speciali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a sedici posti di volontario inserviente nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione degli archivi notarili, con le riserve di cui alle disposizioni in vigore.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

A) sia cittadino italiano;

B) abbia l'esercizio dei diritti civili;

C) abbia sempre tenuta illibata condotta civile, morale e politica;

D) abbia, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 18 e non superati gli anni 30.

Detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o di assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, o che siano stati partigiani combattenti, o che, catturati dai tedeschi o dai giapponesi, siano stati favorevolmente giudicati dalle apposite Commissioni, o che, come civili, siano stati deportati dal nemico, nonchè per i cittadini che, aventi il loro domicilio in territori di confine, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico siano stati costretti ad allontanarsene o non possano farvi ritorno; e per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

2) di anni nove:

a) per coloro che rivestano la qualità di mutilati o invalidi di guerra per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per le operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè per la lotta di liberazione, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra, che rientrano nelle prime otto categorie di pensione.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi della nona e decima categoria, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A* del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci nn. 4, 6, 7, 8, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

b) per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra. Sono esclusi dai benefici predetti coloro che, durante il servizio militare abbiano riportate condanne anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione, per delitti commessi sotto le armi;

c) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una elevazione dei sopra indicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944 purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per il comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Questo ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Il limite massimo di età è altresì elevato:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato che alla data di scadenza del termine della presentazione delle domande abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo, con mansioni proprie del ruolo per il quale il concorso è bandito.

E) sia fornito, prima del termine utile della presentazione della domanda, del diploma di licenza elementare o di titolo equipollente.

Art. 3.

La domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 32, diretta al Ministro per la grazia e giustizia, deve essere presentata all'Archivio notarile regionale o distrettuale nella giurisdizione del quale trovasi il Comune di residenza del candidato, nel termine di giorni novanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica insieme con i documenti indicati nell'articolo seguente e con un elenco di essi in duplice copia una delle quali deve, dal conservatore dell'Archivio, essere restituita al candidato, a titolo di ricevuta.

I candidati che risiedono all'estero e quelli che dimostrino di essere chiamati alle armi potranno trasmettere nel prescritto termine la sola domanda di ammissione corredata dalla prova del pagamento della tassa di concorso, eseguito o presso un Archivio notarile regionale o distrettuale ovvero mediante vaglia postale ordinario o versamento al conto corrente postale n. 1/3301 intestato al Ministero di grazia e giustizia Gestione degli archivi notarili, salvo a produrre i documenti richiesti dal presente bando non oltre il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

Alla domanda, firmata dal candidato, con l'indicazione delle generalità, residenza abituale e preciso indirizzo, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto o certificato dell'atto di nascita;

b) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal prefetto competente, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in regioni che non fanno parte del territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione è riconosciuta con decreto Presidenziale;

c) certificato del sindaco del Comune di residenza attestante che il candidato ha sempre tenuta regolare condotta morale, civile e politica. Al riguardo l'Amministrazione può procedere anche ad indagini dirette;

d) certificato rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario, comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Al certificato medico deve essere unita la fotografia del candidato autenticata da un notaio o dall'autorità comunale e munita del visto del sanitario che ha rilasciato il certificato stesso.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertarne la completa idoneità al servizio di istituto. L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

Il certificato medico per l'invalido di guerra deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

Per gli invalidi civili per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 il certificato deve essere rilasciato dall'ufficio del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) diploma originale del titolo di studio;

g) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina ed alla dispensa dal limite di età, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione della domanda di ammissione al concorso.

I documenti richiesti, compresa la fotografia, devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Per i certificati rilasciati dal sindaco di Roma e dal cancelliere del Tribunale, o segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni

Non si terrà conto delle domande presentate oltre il termine indicato nell'art. 3, ovvero sfornite di alcuno dei documenti suddetti o non in regola col bollo.

I concorrenti che già appartengono alle Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere f), g), h), i) del presente art. 4, insieme allo stato di famiglia e a copia autentica del loro stato di servizio civile, comprovando, con apposita attestazione dell'Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare o di epurazione e di aver riportato la qualifica almeno di « buono ».

I candidati in servizio non di ruolo dovranno invece produrre il rapporto informativo sulla durata e natura del servizio prestato, rilasciato dal capo dell'ufficio;

h) quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso di L. 150 con le modalità stabilite dal precedente art. 3; la detta quietanza deve, a pena di decadenza, essere rilasciata prima della scadenza del concorso stesso;

i) foglio di congedo illimitato ovvero certificato attestante la specifica condizione in cui si trova il candidato rispetto agli obblighi militari.

Il concorrente deve infine fare esplicita dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Detta dichiarazione deve essere redatta in carta semplice.

I certificati di cui alle lettere b), c), d), e) del presente articolo e lo stato di famiglia devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare e per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei coniugati, gli interessati dovranno inoltre produrre, a corredo delle domande di ammissione, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922 in carta bollata da L. 28.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 24 dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex Governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio della ex milizia fiumana in carta bollata da L. 24;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 487 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 24;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, e 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 24 di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1949 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 24 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

g) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale, o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, ovvero dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato in carta bollata da L. 24 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

h) i figli degli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre la dichiarazione mod. 69 rilasciata in bollo da L. 24 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

i) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro per l'Africa italiana 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 24;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), in carta bollata da L. 24;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione

razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 40;

o) i coniugati ed i vedovi dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

p) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia rilasciato con le modalità di cui alla precedente lettera o) che la famiglia stessa è costituita almeno da sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 6.

Tutti i documenti devono essere allegati alla domanda e non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni tranne che la presentazione dei documenti stessi sia stata fatta per concorsi indetti dall'Amministrazione degli archivi notarili.

Dovranno peraltro essere presentati i documenti di cui alle lettere d) ed h) dell'art. 4, come anche gli altri eventualmente non più validi ai termini dell'ultimo comma del predetto art. 4.

Art. 7.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro.

Non sono ammessi in ogni caso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nel concorso di che trattasi. Pertanto tutti i candidati dovranno dichiarare se abbiano partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi per lo stesso ruolo.

Art. 8.

Il conservatore dell'Archivio appone a margine della domanda la data della presentazione della stessa nonchè la sua firma e trasmette senza indugio la domanda e gli allegati documenti al competente procuratore della Repubblica. Alla chiusura del concorso comunica al Ministero un elenco delle domande ricevute o la corrispondente dichiarazione negativa.

Il procuratore della Repubblica, appena ricevute le domande, assume le informazioni sulla condotta civile, morale e politica, provvedendo al rilascio della dichiarazione generale del casellario giudiziale, ed invia al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni Ufficio III), entro dieci giorni dalla chiusura del concorso, le domande così completate ed il proprio parere sull'ammissibilità del candidato al concorso.

Art. 9.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 10.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione giudicatrice del concorso e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 11.

La graduatoria dei candidati idonei sarà formata secondo l'ordine di merito stabilito in base ai coefficienti che saranno determinati dalla Commissione giudicatrice anche agli effetti della determinazione della idoneità e con l'osservanza delle norme contenute nell'art. 21 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e relative estensioni, e dell'art. 13 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, a favore degli invalidi di guerra e degli ex combattenti.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per un periodo non inferiore a sei mesi con la qualifica di volontari inservienti. Al termine della prova, coloro che otterranno il giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, saranno nominati inservienti nel ruolo del personale subalterno degli Archivi notarili con le competenze spettanti a tale grado.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero, invece, a giudizio del Consiglio di amministrazione, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati, senza indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto e dalle disposizioni dell'ordinamento degli Archivi notarili, sono applicabili le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 ottobre 1949

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1949
Registro n. 23, *foglio n.* 181. — OLIVA

(4749)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria del concorso a venti posti di aiutante capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico della Marina militare, indetto con decreto Ministeriale 27 agosto 1948.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 27 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1948, registro n. 18, foglio n. 441, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venti posti di aiutante capotecnico aggiunto (grado 12°, gruppo C) nel personale civile tecnico della Marina militare;

Visto il decreto Ministeriale 21 febbraio 1949, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1949, registro n. 8, foglio n. 227, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso a venti posti di aiutante capotecnico aggiunto sopraindicato;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi e riscontrata la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei agli esami del concorso a venti posti di aiutante capotecnico aggiunto nel personale civile tecnico della Marina militare indetto con decreto Ministeriale 27 agosto 1948:

1. Salvi Nello . . . punti 19,2500
2. Ambrosini Pietro, combattente . » 17,6370
3. Di Filippo Mario, invalido » 16,7565
4. Umana Ignazio, combattente » 16,7545
5. Fragiacomo Bruno, combattente » 16,3965
6. Pucci Mario, combattente » 16,1065
7. Torrioli Dino, combattente . » 16,0685
8. Meta Sergio, combattente . » 15,9270
9. Pizzimenti Antonio, combattente » 15,8845
10. Martini Cesare, combattente » 15,5510
11. Murano Raffaele, combattente » 15,5505
12. D'Abbieri Lorenzo, combattente . » 15,4090
13. Ferri Cesare . » 15,3535
14. Stampacchia Camillo, combattente » 15,1400
15. De Luca Sabatino, combattente » 15,0640
16. Chiumiento Armando, combattente » 14,8515
17. Zucchetto Pietro, combattente » 14,8315
18. Paturzo Salvatore, combattente » 14,7970
19. Antonias Giuseppe, combattente » 14,6510
20. Manini Francesco » 14,6430
21. Sozio Bendetto, combattente . » 14,4600
22. Tessieri Mauro, combattente . » 14,4000
23. Pesole Domenico, combattente » 13,6290
24. Dibari Amerigo, combattente . » 13,5700
25. Giammarile Alessandro, combattente . » 13,4855
26. Maietti Francesco . » 13,0000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 ottobre 1949

p. *Il Ministro*: MEDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *novembre* 1949
Registro n. 16, *foglio n.* 77.

(4732)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Graduatoria di merito del concorso a cinque posti di aiutante disegnatore in prova aggiunto (gruppo C, grado 12°) nel personale degli aiutanti disegnatori della Marina militare, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 11 novembre 1947.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 11 novembre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1947, registro n. 22, foglio numero 339, col quale veniva bandito un concorso per esami a cinque posti di aiutante disegnatore aggiunto nel personale degli aiutanti disegnatori della Marina militare (gruppo C, grado 12°), riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 21 marzo 1948, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1949, registro n. 8, foglio n. 68, col quale veniva prorogato di sessanta giorni il termine utile di presentazione delle domande di ammissione al succitato concorso;

Visto il decreto Ministeriale 17 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1949, registro n. 3, foglio n. 123, col quale veniva nominata la Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinque posti di aiutante disegnatore aggiunto sopraindicato;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami a cinque posti d'aiutante disegnatore aggiunto nel personale degli aiutanti disegnatori della Marina, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 11 novembre 1947, per i servizi rispettivamente indicati:

a) *Servizio delle Costruzioni navali e meccàniche*
(posti messi a concorso n. 3):

1. Galli Alberto, combattente . . con punti 16,43 su 20
2. Ferrara Antonio, combattente » 16,11 »
3. Monachese Sante, combattente » 16,06 »
4. Bello Natale, combattente » 15,91 »
5. Caselli Renato, invalido di guerra » 15,85 »
6. Bossi Giovanni, militarizzato » 15,83 »
7. Trabassi Remo, combattente . . » 15,73 »
8. Faliva Giovanni, combattente . . » 15,46 »
9. Volpe Alfredo, combattente . . . . » 14,08 »

b) *Servizio delle Armi e Armamenti navali*
(posti messi a concorso n. 1):

1. Galli Alberto, combattente . . . con punti 16,60 su 20
2. Cavana Riccardo, combattente . . » 16,48 »
3. Caselli Renato, invalido di guerra . » 16,01 »
4. Bossi Giovanni, militarizzato . . » 15,66 »
5. Faliva Giovanni, combattente . . . » 15,30 »
6. Ferrara Antonio, combattente . » 15,23 »
7. Bello Natale, combattente » 15,18 »
8. Volpe Alfredo, combattente » 14,53 »

c) *Servizio del Genio militare*
(posti messi a concorso n. 1):

1. Mercadante Carlo, militarizzato . . con punti 17,91 su 20
2. Cavana Riccardo, combattente . . . » 16,11 »
3. Galli Alberto, combattente . . » 16,03 »
4. Caselli Renato, invalido di guerra . . » 15,85 »
5. Faliva Giovanni, combattente . . » 15,80 »
6. Trabassi Remo, combattente . . . » 15,71 »
7. Bossi Giovanni, militarizzato . . . » 15,66 »
8. Ferrara Antonio, combattente . . . » 15,40 »
9. Bello Natale, combattente . » 15,18 »

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1949

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 novembre 1949
Registro n. 16, foglio n. 67

(4747)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nella graduatoria di merito del concorso per titoli a quarantadue posti di computista in prova nell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 1° agosto 1946, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 5 ottobre 1949, n. 229, sono incorse alcune inesattezze che si rettificano come segue:

All'art. 1:

al n. 23, invece di Giampaoli Valerio, leggasi Giampaoli Valerico;

al n. 60, invece di Mantovani Edino, leggasi Mantovani Erino;

al n. 79, invece di Viviecćio Francesco, leggasi Riviecćio Francesco;

al n. 92, invece di Gangi Agostino, leggasi Gangi Agatino;

al n. 123, invece di Ciannelli Augusto, leggasi Giannelli Augusto;

al n. 137, invece di Pagnotti Giulia, leggasi Pagnutti Giulia;

al n. 187, invece di Corriero Umberto, leggasi Carriero Umberto;

al n. 203, invece di Meloso Giovanni, leggasi Melosu Giovanni;

al n. 211, invece di 51,110, leggasi 56,110;

al n. 257, invece di Carabellese Mauri, leggasi Carabellese Mauro.

All'art. 2:

al n. 23, invece di Giampaoli Valerio, leggasi Giampaolo Valerico.

All'art. 3:

al n. 48, invece di Zagari Antonio, leggasi Zagami Antonio;

al n. 146, invece di Janni Nicola, leggasi Ianni Nicola;

al n. 176, invece di Bonacura Pasquale, leggasi Bonagura Pasquale.

(4682)

GIOLITTI GIUSEPPE *direttore* SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.